



**CONFSERVIZI**  
CISPEL Lombardia

# **Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale**

*(ai soli fini della gara farmaci 2022 - 2023)*

*Approvato dalla Giunta Esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia nella seduta del 9 luglio 2021*

Sede: Strada 4 (Palazzo Q 7) 20089 Rozzano · Tel. 02 57300000 · Cod. fisc. e Part. IVA 04602330153 ·

E-mail: [segreteria@confservizilombardia.it](mailto:segreteria@confservizilombardia.it) · [www.confservizilombardia.it](http://www.confservizilombardia.it)

Associazione di diritto privato costituita con atto notarile a norma del Codice civile e iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private - n. ordine 2986

Rozzano (Milano), li 9 luglio 2021

**Regolamento in materia di tutela del segreto  
tecnico e commerciale**  
(ai soli fini della gara farmaci 2022 - 2023)

Confservizi CISPEL Lombardia, con sede in Strada 4 Palazzo Q7, 20089, Rozzano (Milano), c.f. 04602330153, ha predisposto, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai propri organi istituzionali competenti, il seguente documento denominato «Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale» (nel seguito anche «il regolamento») ai soli fini della gara farmaci 2022 - 2023

*Considerato*

- che il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), in un tutt'uno con il d.l. 76/2020 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), tutela il segreto tecnico e/o commerciale nelle procedure di appalto, sopra e sotto soglia comunitaria;
- che l'art. 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° e 3° periodo, d.lgs. 50/2016, per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione che riguardano le capacità tecniche e professionali, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità che «*Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali*»;
- che l'art. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*) c. 5, lett. a), d.lgs. 50/2016, recita: «*5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*».
- che il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come integrato e corretto dal d.lgs. 100/2017, all' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), precisa che «*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale*»;

*visto,*

- la l. 241/1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il d.lgs 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione di dati personali*);

- il dMIT 2/12/2016, pubblicato in GURI n. 20 del 25/1/2017, rubricato *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e s.m. e i.;
- le Linee guida approvate da ANAC riferite al Codice dei contratti pubblici;
- il Codice civile;
- il Codice penale;

*preso atto,*

- che spetterà all’operatore economico partecipante alla gara anzidetta (nel seguito, offerente) specificare quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreto tecnico e/o commerciale (tra brevetto proprietario comunitario ed altre ipotesi coerenti con il vigente ordinamento eurounionista e nazionale);
- che spetterà all’ offerente indicare – esattamente – in quale documento, nell’ambito dell’offerta (busta “A”), sussistono segreti tecnico e/o commerciali;
- che il regolamento si ispira a principi di leale collaborazione, di trasparenza, di parità di condizioni, di leale concorrenza e di snellezza procedimentale;
- che il regolamento è – tra l’altro – pubblicato e reso disponibile sul sito *web* della Confservizi CISPEL Lombardia ([www.confservizilombardia.it](http://www.confservizilombardia.it));

## REGOLAMENTO

### SOMMARIO

4	Premesse,	
4	Titolo I,	PREMESSE ED OGGETTO
4	art. 1	Premesse
4	art. 2	Oggetto
4	Titolo II,	OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
4	art. 3	Obblighi della stazione appaltante
5	art. 4	Conservazione degli atti di gara
5	Titolo III,	DIRITTI DEGLI OFFERENTI
5	art. 5	Diritti degli offerenti
5	Titolo IV	CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA PER I SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI
5	art. 6	Informativa a cura dell’offerente
6	Titolo V,	PARTE FINALE
6	art. 7	Normativa
7	art. 8	Responsabile unico del procedimento
7	art. 9	Responsabile accesso agli atti amministrativi
7	art. 10	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
7	art. 11	Garante del codice etico
7	art. 12	Responsabile per la <i>privacy</i>
7	art. 13	Norma di rinvio sistematico

Titolo I  
PREMESSE ED OGGETTO

**Art. 1**  
(*Premesse*)

- 1) La precedente parte narrativa è da intendersi, a tutti gli effetti, quale parte integrante e sostanziale del regolamento.

**Art. 2**  
(*Oggetto*)

- 1) Il regolamento tutela il segreto tecnico e/o commerciale specificatamente e dettagliatamente dichiarato dagli offerenti, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, inerente alla procedura di appalto denominata in sintesi "*gara farmaci 2022-2023*";
- 2) Il segreto tecnico e/o commerciale, al di là del *nomen* riferito alle varie fattispecie, deve costituire di sé per sé un patrimonio unico di utilità aziendale tale da consentire un vantaggio competitivo per l'offerente in buona fede e che il relativo titolare ponga in essere un serio criterio di protezione delle stesse.
- 3) Trattasi, pertanto, di un insieme organico di informazioni e strumenti ricompresi nei segreti tecnici e/o commerciali, caratterizzati da segreto e patrimonio proprio del relativo titolare, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue competenze intangibili o tangibili, non note ai terzi concorrenti e non facilmente accessibili, relativamente alle quali opera la tutela prevista dal presente regolamento.
- 4) I segreti tecnici e/o commerciali, quindi, sono capaci di offrire al suo titolare ragionevoli prospettive concorrenziali (in quanto mantenute segrete) e come tali esattamente esplicitati all'interno dell'offerta quale misura da ritenersi ragionevolmente adeguata a mantenerle segrete.

Titolo II  
OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

**Art. 3**  
(*Obblighi della stazione appaltante*)

- 1) La stazione appaltante tutela il segreto tecnico e/o commerciale di cui al precedente articolo 2, in coerenza con la tutela in tal senso riservata dalla legge.
- 2) Tale obbligo si estende al Responsabile unico del procedimento (RUP), al Responsabile dell'accesso agli atti amministrativi (RAA), al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), al Responsabile della *Privacy*, al Garante del codice etico, ai commissari di gara, ai propri organi istituzionali ed alle figure che, a vario titolo, venissero coinvolte con la procedura di appalto al quale il presente regolamento trova applicazione.

**Art. 4**

*(Conservazione degli atti di gara)*

- 1) La Confservizi CISPEL Lombardia conserverà per anni dieci i documenti oggetto di gara presso la propria sede nel rispetto della *privacy* e della tutela del segreto tecnico e/o commerciale, fermo restando ogni ipotesi di scioglimento o di operatività di detta associazione.

Titolo III

DIRITTI DEGLI OFFERENTI

**Art. 5**

*(Diritti degli offerenti)*

- 1) Agli offerenti sono garantiti i diritti che la legge riconosce a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Titolo IV

CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA  
PER I SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI

**Art. 6**

*(Informativa a cura dell'offerente)*

- 1) Sarà cura dell'offerente, inserire nella busta "A" le seguenti informazioni e specificazioni riconducibili a quanto disposto dall'art. 53, c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016, il quale recita: «5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali».
- 2) In relazione a quanto specificato nel precedente comma, l'offerente darà specificatamente e dettagliatamente atto:
  - a) che sussiste il "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi";
  - b) che spetta all'offerente dichiarare quali informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
  - c) che spetta all'offerente, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, motivare e comprovare la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnico e/o commerciali, indicando, in tal senso, se trattasi di brevetto nazionale o unionista proprietario ovvero delle altre fattispecie;
  - d) che sarà cura dell'offerente dichiarare l'esatto oggetto (*rectius*: perimetro) del segreto tecnico e/o commerciale;

- e) che sarà cura dell'offerente indicare la fonte giuridica di tutela di tale segreto, da individuarsi nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 (*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*), e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3, codice civile, negli artt. 622 e 623, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;
  - f) che esiste il codice etico riferito alla gara di cui trattasi applicato dalla stazione appaltante e relativo garante;
  - g) che le sopraccitate dichiarazioni saranno rilasciate dal legale rappresentante dell'offerente (o procuratore, in tal senso allegando copia conforme fotostatica non autenticata della procura) ai sensi del d.P.R. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) ed allegando copia di un documento di riconoscimento leggibile in corso di validità;
  - h) che in assenza di dichiarazioni circa la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali da parte dell'offerente la Confservizi CISPEL Lombardia non procederà a richiedere ulteriori specificazioni a riguardo <sup>(1)</sup>;
- e più esattamente
- i) evidenziare all' interno della istanza di ammissione e documentazione amministrativa (busta A), il documento e la parte del medesimo (titolazione, pagina, ecc.) contenente informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale.

Titolo V  
PARTE FINALE

**Art. 7**  
(*Normativa*)

- 1) Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle normative unioniste e nazionali poste a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.
- 2) Il presente regolamento per la gara farmaci 2022–2023, approvato dalla giunta esecutiva, entra in vigore l'1/1/2022 e scade alle ore 0,00 del 31/12/2023. Spetta al RUP prenderne visione e darne piena esecuzione.
- 3) Il precedente regolamento per la gara farmaci 2020–2021 scade alle ore 00:00 del 31/12/2021.

---

<sup>(1)</sup> Spetta al concorrente individuare e dichiarare il possesso di segreti tecnici e/o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 53 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016.

**Art. 8**

*(Responsabile unico del procedimento)*

- 1) Ricopre il ruolo di RUP (e relative modalità di contatto) il soggetto indicato nel disciplinare di gara di cui trattasi, così come riportato in calce al presente regolamento.

**Art. 9**

*(Responsabile accesso agli atti amministrativi)*

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

**Art. 10**

*(Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza)*

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

**Art. 11**

*(Garante del codice etico)*

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

**Art. 12**

*(Responsabile per la privacy)*

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

**Art. 13**

*(Norma di rinvio sistematico)*

- 1) Le disposizioni di legge e gli ulteriori provvedimenti normativi richiamati nel presente regolamento si intendono riferiti sia al provvedimento originario che alle eventuali intervenute modifiche e/o integrazioni.

Rozzano (Milano), li 9 luglio 2021

Il RUP dottor Giuseppe Viola, previa visione del presente regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale e ritenendolo conforme alla vigente normativa ne condivide e ne assume integralmente il contenuto ad ogni effetto.

F.to Dott. Giuseppe Viola  
Responsabile del segreto tecnico